



**FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI
DEI CHIMICI E DEI FISICI**



**Regolamento per il conferimento del titolo di
CHIMICO ONORARIO o FISICO ONORARIO**

approvato nella seduta del Comitato Centrale del 10 giugno 2022

Art. 1 Definizione dell'onorificenza e destinatari

1. Il titolo di Chimico Onorario o Fisico Onorario è un riconoscimento onorifico che il Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici conferisce a cittadini italiani o stranieri quale manifestazione di riconoscimento e gratitudine da parte della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici.

Art. 2 Criteri per il conferimento e competenze

1. Il conferimento del titolo di Chimico Onorario o Fisico Onorario è deliberato dal Comitato Centrale con il voto di almeno due terzi (2/3) dei presenti. Tale istituto concretizza, quindi, nei confronti di persone che si siano distinte particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con opere, imprese, realizzazioni, per la valorizzazione della Chimica e la Fisica come scienze e tecnologie essenziali per il benessere, la salute, ed il progresso dell'umanità, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile.

Art. 3 Procedimento di assegnazione

1. La proposta di conferimento può essere avanzata dal Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, da almeno tre componenti del Comitato Centrale, da almeno un quarto dei componenti del Consiglio Nazionale. La proposta dev'essere presentata per iscritto alla Segreteria della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, completa di tutti i riferimenti bibliografici, le motivazioni ed ogni altra indicazione utile alla sua valutazione da parte del Comitato Centrale.
2. Il Comitato Centrale, valutati tutti gli elementi forniti, esprime il proprio parere in merito all'eventuale accoglimento, definisce il titolo di Chimico Onorario o Fisico Onorario, e formula la motivazione ufficiale da riportare nell'annotazione dell'Elenco dei Chimici e Fisici Onorari.
3. Il titolo di Chimico Onorario o Fisico Onorario può essere concesso anche alla memoria.

Art. 4 Elenco dei Chimici e Fisici Onorari

1. Presso la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici è istituito l'Elenco dei Chimici e dei Fisici Onorari, dove vengono annotati in ordine cronologico il nominativo, il titolo (Chimico Onorario o Fisico Onorario), le motivazioni del conferimento e gli estremi del provvedimento del Comitato Centrale.

Art.5 Modalità di consegna del titolo

1. Il titolo di Chimico Onorario o Fisico Onorario viene conferito con un diploma in pergamena recante l'atto del conferimento, la motivazione e le firma del Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici. Copia dell'attestato dovrà essere conservata in apposito fascicolo depositato presso la Federazione Nazionale.
2. La cerimonia di consegna si svolge in forma ufficiale nel corso di una manifestazione pubblica alla presenza dell'interessato o, in assenza, di un congiunto.

Art. 6 Diritti del Chimico Onorario o Fisico Onorario

1. Il titolo di Chimico Onorario o Fisico Onorario costituisce un riconoscimento onorifico di carattere eccezionale e privo di rilevanza giuridica, non consente pertanto lo svolgimento di attività professionale di Chimico o Fisico o presupposto per iscrizione all'Albo dei Chimici e dei Fisici.
2. Il Comitato Centrale, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i Chimici e i Fisici Onorari.

Art.7 Perdita dell'onorificenza

1. Incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. Il provvedimento di revoca è adottato con delibera del Comitato Centrale, su proposta del Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, da almeno tre componenti del Comitato Centrale, da almeno un quarto dei componenti del Consiglio Nazionale

Art. 8 Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera di approvazione del Comitato Centrale.
2. La Federazione Nazionale vigila sulla corretta osservanza delle previsioni del presente regolamento.
3. Il Regolamento è reso pubblico sul sito internet istituzionale della Federazione Nazionale al fine di renderlo accessibile a chiunque ne abbia interesse.